



COMUNE di
CORNEDO VICENTINO
Provincia di Vicenza

2017

R.E.

Variante 2017

Elab.

Regolameto

**RELAZIONE DI MODIFICA
AL REGOLAMENTO EDILIZIO**



Il Sindaco
Martino Angiolo Montagna

Il Segretario
Antonietta Michelini

**Area Tecnica Urbanistica
SUAP, Edilizia, Ambiente**
Giampaolo Tonegato

Il Progettista
Fernando Lucato

collaboratori
Loris Dalla Costa
Elena Marzari

DICEMBRE 2017

Cod comm	Emissione	Rev	Estensori	EM-LDC
CRD 06 PI	Adozione	00	Ver	FL
Progetto			App	FL
Variante generale - fase 2 al P.I. - Comune di Cornedo Vic.no			Data	11.12.2017

Relazione di variante al Regolamento Edilizio (adozione 2017)

Descrizione delle modifiche apportate**1. Coordinamento del testo sulla base delle varianti già approvate**

Si è provveduto alla riscrittura del testo, eliminando le parti stralciate e uniformando il carattere del testo, sulla base delle varianti già approvate:

- DCC n. 19 del 02.05.2007
- DCC n. 60 del 25.11.2013
- DCC n. 9 del 01.04.2014
- DCC n. 49 del 22.12.2015

2. Aggiornamenti e integrazioni

Si è ritenuto utile aggiornare e integrare il Regolamento Edilizio con aggiornamenti normativi e alcune precisazioni finalizzate ad una maggior chiarezza interpretativa e finalizzate a consentire un migliore riutilizzo del patrimonio edilizio esistente

Le modifiche, di seguito descritte, riguardano i seguenti articoli:

- Art. 46 INTERVENTI SUGLI EDIFICI: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Si è ritenuto utile precisare che nelle categorie di intervento *ristrutturazione edilizia* è compreso l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente purchè sia rispettata la condizione che almeno un terzo della superficie coperta sia sovrapponibile al sedime originario
- Art. 55 bis
si provvede all'aggiornamento della normativa della relativa agli appostamenti per la caccia: l'aggiornamento della LR 50/13 ad opera della LR 11/2016 rende infatti possibile il rinvio alle disposizioni della legge stessa per evitare inutili doppioni e rischiosi disallineamenti. Conseguentemente l'intero contenuto dell'art. 55 bis viene cancellato e sostituito dal rimando alla LR 50/93 e ss.mm.ii.
- Art. 60 SCALE ESTERNE
Si è ritenuto utile modifica la norma relativa alle scale esterne al fine di agevolare gli interventi e rendere fruibile il patrimonio edilizio esistente
- Art. 64 MOVIMENTI DI TERRA E MURI DI CONTENIMENTO
Si è ritenuto opportuno precisare che la limitazione del muro di sostegno è applicabile soltanto nel caso di riporto di terreno
- Art. 68 LOCALI ABITABILI: PRINCIPALI ED ACCESSORI
Sono state introdotte alcune specificazioni relativamente all'altezza che consentano un migliore utilizzo delle volumetrie stabilendo che l'utilizzo dell'altezza media è ammissibile previo parere dell'ULSS per i casi considerati
- Art. 71 SCALE, RAMPE PEDONABILI E CARRAIE, ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI
- ART. 72 CORRIDOI PORTE E DISIMPEGNI
Si è ritenuto opportuno semplificare la realizzazione di alcuni particolari costruttivi per favorire il recupero dei fabbricati esistenti e una loro migliore funzionalità

Di seguito si riportano gli estratti normativi con evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente

Relazione di variante al Regolamento Edilizio (adozione 2017)

Art. 46 INTERVENTI SUGLI EDIFICI: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
<i>Estratto norma vigente</i>	<i>Estratto proposta di variante</i>
<p>1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.</p> <p>2. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.</p> <p>3. Rientrano in tale categoria i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di impianti tecnologici o di servizi igienico-sanitario anche con modifica dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari; • l'accorpamento nel fabbricato principale di volumi pertinenziali; • la modifica della distribuzione interna dei volumi nonché una modifica della sagoma dell'edificio conseguente ad uno spostamento non superiore al 30% del volume esistente; • la demolizione di parti anche strutturali dell'edificio preesistente per esigenze di staticità documentate; • l'integrale demolizione dell'edificio esistente e la sua fedele ricostruzione per esigenze di staticità adeguatamente documentate per mezzo di una perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato diverso dal progettista e dal direttore dei lavori; 	<p>4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.</p> <p>5. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.</p> <p>6. Rientrano in tale categoria i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di impianti tecnologici o di servizi igienico-sanitario anche con modifica dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari; • l'accorpamento nel fabbricato principale di volumi pertinenziali; • la modifica della distribuzione interna dei volumi nonché una modifica della sagoma dell'edificio conseguente ad uno spostamento non superiore al 30% del volume esistente; • la demolizione di parti anche strutturali dell'edificio preesistente per esigenze di staticità documentate; • l'integrale demolizione dell'edificio esistente e la sua fedele ricostruzione per esigenze di staticità adeguatamente documentate per mezzo di una perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato diverso dal progettista e dal direttore dei lavori; • l'integrale demolizione dell'edificio esistente e la sua ricostruzione a condizione che almeno un terzo della superficie coperta sia sovrapponibile al sedime originario.

Art. 55bis APPOSTAMENTI PER LA CACCIA	
<i>Estratto norma vigente</i>	<i>Estratto proposta di variante</i>
<p>1. Nella zona agricola è ammessa, a titolo precario, l'installazione di appostamenti per la caccia nel rispetto delle seguenti tipologie e modalità</p> <p>2. <u>Capanni</u></p> <p>2.1 Devono essere realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali e nel rispetto delle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superficie massima in pianta: 6,0mq; • altezza massima misurata dal piano di calpestio al limite superiore della tamponatura laterale (o al colmo della copertura, se presente): 2,50m. Il piano di calpestio deve essere appoggiato, almeno su un lato, sul terreno naturale; • la struttura deve essere in legno, con possibile rivestimento in tavole di legno a taglio di sega compresa la copertura, se prevista: l'eventuale impermeabilizzazione della stessa deve essere posizionata sulla parte interna e resa invisibile anche lateralmente; • eventuali camuffamenti devono impiegare essenze arboree autoctone; • è vietata l'installazione di qualsiasi allacciamento (luce, acqua, ecc.) o impianto (es. riscaldamento) anche se rimovibile. 	<p>1. La realizzazione di appostamenti per la caccia è ammessa nel rispetto della L.R. 50/'93 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 20, 20bis, 20ter e 20quater.</p>

Relazione di variante al Regolamento Edilizio (adozione 2017)

<p>2.2 Sono soggetti alla presentazione di comunicazione se allestiti non prima di 30 giorni dall'apertura del periodo venatorio e rimossi non oltre 30 giorni dalla chiusura dello stesso. E' fatto salvo ogni altro adempimento e/o autorizzazione (<u>compresa quella paesaggistica</u>) ai sensi di legge.</p> <p>3. <u>Torrette</u></p> <p>3.1 Le torrette – altane per la caccia al colombaccio devono essere realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali e nel rispetto delle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• superficie massima in pianta: 6,0mq;• altezza massima: non eccedente il limite frondoso degli alberi;• la struttura portante può essere in legno o con struttura metallica e deve essere opportunamente ancorata a terra, alla base o al tronco degli alberi i quali devono essere adeguatamente protetti nei punti di contatto; la piattaforma deve essere dotata di parapetto di sicurezza; non è ammessa la copertura;• per i camuffamenti devono essere impiegate essenze arboree autoctone;• l'accesso alla piattaforma deve avvenire da una scala posta internamente alla struttura portante verticale e, ai fini della sicurezza, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per precludere l'accesso all'impianto da parte di persone estranee o non autorizzate all'uso dello stesso.• è vietata l'installazione di qualsiasi allacciamento (luce, acqua, ecc.) o impianto (es. riscaldamento) anche se rimuovibile. <p>3.2 Sono soggette alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., se allestiti non prima di 30 giorni dall'apertura del periodo venatorio e rimossi non oltre 30 giorni dalla chiusura dello stesso. E' fatto salvo ogni altro adempimento e/o autorizzazione (<u>compresa quella paesaggistica</u>) ai sensi di legge.</p> <p>4. E' fatta salva la specifica disciplina di cui alla LR 24 febbraio 2012, n. 12 relativa agli appostamenti per la caccia agli ungulati.</p>	
---	--

Relazione di variante al Regolamento Edilizio (adozione 2017)

Art. 60 SACALE ESTERNE	
<i>Estratto norma vigente</i>	<i>Estratto proposta di variante</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelle nuove edificazioni e negli ampliamenti non è ammessa la realizzazione di scale esterne per il raggiungimento dei piani superiori. 2. Sono ammesse solo le scale esterne che servano a raggiungere il piano ammezzato o il piano primo dell'edificio qualora sia dimostrato che non esiste altro modo possibile realizzare la scala all'interno dell'edificio. . Solamente in tale ipotesi, è ammessa una rampa dell'altezza massima di mt 1.50; l'eventuale maggiore dislivello necessario al raggiungimento del piano primo, dovrà essere superato con la realizzazione della seconda porzione di rampa di scale all'interno dell'edificio. 3. Nelle ristrutturazioni di edifici esistenti il mantenimento delle scale esterne dovrà essere adeguatamente motivato in relazione a comprovate impossibilità tecniche di inserire la scala nel corpo dell'edificio principale. 4. Sono comunque sempre ammesse le scale di sicurezza prescritte dalle leggi in vigore 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelle nuove edificazioni e negli ampliamenti non è ammessa la realizzazione di scale esterne per il raggiungimento dei piani superiori. 2. Sono ammesse solo le scale esterne che servano a raggiungere il piano ammezzato o il piano primo dell'edificio qualora sia dimostrato che non esiste altro modo possibile realizzare la scala all'interno dell'edificio: ciascuna rampa esterna non può superare un dislivello maggiore di 1,5 m. Solamente in tale ipotesi, è ammessa una rampa dell'altezza massima di mt 1.50; l'eventuale maggiore dislivello necessario al raggiungimento del piano primo, dovrà essere superato con la realizzazione della seconda porzione di rampa di scale all'interno dell'edificio. 3. Nelle ristrutturazioni di edifici esistenti il mantenimento delle scale esterne dovrà essere adeguatamente motivato in relazione a comprovate impossibilità tecniche di inserire la scala nel corpo dell'edificio principale. 4. Sono comunque sempre ammesse le scale di sicurezza prescritte dalle leggi in vigore

Art. 64 MOVIMENTI DI TERRA E MURI DI CONTENIMENTO	
<i>Estratto norma vigente</i>	<i>Estratto proposta di variante</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Qualsiasi modifica dell'originario piano di campagna deve essere chiaramente descritta ed espressamente autorizzata con il permesso di costruire per la edificazione del fabbricato. 2. Gli scavi di sbancamento devono comunque essere limitati e il terreno di riporto sistemato in modo da ripristinare la originaria fisionomia del terreno che deve essere immediatamente sistemato con cotica erbosa ed alberature autoctone. 3. Salvo il caso di rampe di accesso a locali interrati, eventuali muri di contenimento non devono superare, di norma l'altezza di m. 1,50; devono essere intervallati da terrazzamenti di profondità non inferiore a m. 2, ed essere realizzati con materiali tipici o compatibili con l'ambiente circostante 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Qualsiasi modifica dell'originario piano di campagna deve essere chiaramente descritta ed espressamente autorizzata con il permesso di costruire per la edificazione del fabbricato. 6. Gli scavi di sbancamento devono comunque essere limitati e il terreno di riporto sistemato in modo da ripristinare la originaria fisionomia del terreno che deve essere immediatamente sistemato con cotica erbosa ed alberature autoctone. 7. Salvo il caso di rampe di accesso a locali interrati, eventuali muri di contenimento (solo nel caso di riporti di terreno) non devono superare, di norma l'altezza di m. 1,50; devono essere intervallati da terrazzamenti di profondità non inferiore a m. 2, ed essere realizzati con materiali tipici o compatibili con l'ambiente circostante

Relazione di variante al Regolamento Edilizio (adozione 2017)

Art. 68 LOCALI ABITABILI: PRINCIPALI ED ACCESSORI	
Estratto norma vigente	Estratto proposta di variante
<p>1. Sono considerati locali principali di abitazione permanente ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà e in cui si svolge l'attività domestica, professionale con presenza continuativa di persone: soggiorno, sala da pranzo, cucina, camera da letto, studio, sala di lettura, ufficio, ecc..</p> <p>2. Sono considerati locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo: adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, taverna, ecc.</p> <p>3. I locali di abitazione debbono avere: la superficie minima di pavimento di almeno mq. 9,00, con larghezza minima di ml. 2,00; altezza interna minima utile non inferiore a ml. 2,70 per i locali principali e ml. 2,40 per i locali accessori. Nel caso di solai in andamento i locali principali dovranno avere un'altezza minima non inferiore a ml. 1,80 con una altezza media di 2,70 mentre i locali accessori dovranno avere un'altezza minima di ml. 1,80 con una altezza media di ml. 2.40.</p> <p>4. Per ciascun locale principale l'ampiezza delle finestre deve essere proporzionale in modo da assicurare un valore di luce diurna medio non inferiore a 0,02 e, comunque, la superficie di finestratura apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento.</p> <p>5. I requisiti di cui al presente articolo, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori a conduzione per i soli titolari, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione</p> <p>6. Nessun locale di abitazione, così come sopra definito, può essere posto in tutto o in parte al disotto del piano medio di campagna.</p> <p>7. Fatto salvo il rispetto di normative speciali i locali destinati ad attività ad usi collettivi avranno un'altezza utile minima di ml 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, etc.). Per i locali nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza minima interna utile deve essere portata a ml 4,50 salvo che i locali medesimi non siano dotati di impianti di aerazione e condizionamento dell'aria, e comunque mai inferiore a ml 3,50. Si precisa altresì che per i locali ad uso produttivo e commerciale (anche nei quali non è prevista una permanenza prolungata di persone) l'altezza utile minima è fissata in 3,00 m.</p> <p>8. Nel caso di recupero a fini abitative dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.</p> <p>9. La superficie illuminante e di aerazione viene computata in base al serramento apribile.</p> <p>10. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che mantengano la destinazione d'uso abitativa, sono ammessi valori inferiori delle altezze stabiliti al punto 3 qualora non si intervenga sulle strutture orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi.</p>	<p>1. Sono considerati locali principali di abitazione permanente ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà e in cui si svolge l'attività domestica, professionale con presenza continuativa di persone: soggiorno, sala da pranzo, cucina, camera da letto, studio, sala di lettura, ufficio, ecc..</p> <p>2. Sono considerati locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo: adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, taverna, ecc.</p> <p>3. I locali di abitazione debbono avere: la superficie minima di pavimento di almeno mq. 9,00, con larghezza minima di ml. 2,00; altezza interna minima utile non inferiore a ml. 2,70 per i locali principali e ml. 2,40 per i locali accessori. Nel caso di solai in andamento i locali principali dovranno avere un'altezza minima non inferiore a ml. 1,80 con una altezza media di 2,70 mentre i locali accessori dovranno avere un'altezza minima di ml. 1,80 con una altezza media di ml. 2.40.</p> <p>4. Per ciascun locale principale l'ampiezza delle finestre deve essere proporzionale in modo da assicurare un valore di luce diurna medio non inferiore a 0,02 e, comunque, la superficie di finestratura apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento.</p> <p>5. I requisiti di cui al presente articolo, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori a conduzione per i soli titolari, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione</p> <p>6. Nessun locale di abitazione, così come sopra definito, può essere posto in tutto o in parte al disotto del piano medio di campagna.</p> <p>7. Fatto salvo il rispetto di normative speciali i locali destinati ad attività ad usi collettivi avranno un'altezza utile minima media di ml 3,00 previa autorizzazione ULSS (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, etc.). Per i locali nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza minima interna utile deve essere portata a ml 4,50 salvo che i locali medesimi non siano dotati di impianti di aerazione e condizionamento dell'aria, e comunque mai inferiore a ml 3,50. Si precisa altresì che per i locali ad uso produttivo e commerciale (anche nei quali non è prevista una permanenza prolungata di persone) l'altezza utile minima è fissata in 3,00 m.</p> <p>8. Nel caso di recupero a fini abitative dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.</p> <p>9. La superficie illuminante e di aerazione viene computata in base al serramento apribile.</p> <p>10. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, autorizzanti ante D.M. sanità del 5 luglio 1975, che mantengano la destinazione d'uso abitativa, sono ammessi valori inferiori delle altezze stabiliti al punto 3 qualora non si intervenga sulle strutture orizzontali e/o</p>

Relazione di variante al Regolamento Edilizio (adozione 2017)

<p>11. Nel caso in cui non venga raggiunto il requisito dell'illuminazione e non sia possibile intervenire per vincoli oggettivi sul numero e dimensione delle aperture, il progettista dovrà precisare il valore del fattore medio di luce diurna e del rapporto superficie finestrata / superficie pavimento precedente a quello raggiunto in fase di progettazione, nonché gli interventi proposti per conseguire un eventuale miglioramento della situazione preesistente: non saranno comunque consentiti interventi che comportino una riduzione dei parametri di cui trattasi.</p> <p>12. Nel caso si interventi di recupero edilizio di edifici esistenti, sono consentiti locali con altezza utile, superfici minime, rapporti di illuminazione e altezze del piano di calpestio dal piano di campagna, inferiori a quelli stabiliti dal Regolamento Edilizio, nei limiti di cui al D.M. 09.06.1999.</p> <p>13. I soppalchi sono ammessi con i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la proiezioni orizzontale del soppalco non ecceda il 50% della superficie del locale; - l'altezza media del vano non sia minore di m 4,70 con altezza minima per le parti del soffitto orizzontale di m 2,20 e di m 1,80 nel caso di soffitto inclinato; - l'altezza minima sotto soppalco deve essere di m 2,20; - le zone abitabili dei soppalchi siano aperte e la parte superiore munita di balaustra; - ai fini del calcolo del rapporto illuminante e ventilante i livelli di prestazione dei requisiti siano calcolati sull'effettiva superficie utilizzabile comprensiva della parte a soppalco; - l'altezza media della parte non soppalcata sia comunque non inferiore a 2,70 m. 	<p>non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi.</p> <p>11. Nel caso in cui non venga raggiunto il requisito dell'illuminazione e non sia possibile intervenire per vincoli oggettivi sul numero e dimensione delle aperture, il progettista dovrà precisare il valore del fattore medio di luce diurna e del rapporto superficie finestrata / superficie pavimento precedente a quello raggiunto in fase di progettazione, nonché gli interventi proposti per conseguire un eventuale miglioramento della situazione preesistente: non saranno comunque consentiti interventi che comportino una riduzione dei parametri di cui trattasi.</p> <p>12. Nel caso si interventi di recupero edilizio di edifici esistenti, sono consentiti locali con altezza utile, superfici minime, rapporti di illuminazione e altezze del piano di calpestio dal piano di campagna, inferiori a quelli stabiliti dal Regolamento Edilizio, nei limiti di cui al D.M. 09.06.1999.</p> <p>13. I soppalchi sono ammessi con i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la proiezioni orizzontale del soppalco non ecceda il 50% della superficie del locale; - l'altezza media del vano non sia minore di m 4,70 con altezza minima per le parti del soffitto orizzontale di m 2,20 e di m 1,80 nel caso di soffitto inclinato; - l'altezza minima sotto soppalco deve essere di m 2,20; - le zone abitabili dei soppalchi siano aperte e la parte superiore munita di balaustra; - ai fini del calcolo del rapporto illuminante e ventilante i livelli di prestazione dei requisiti siano calcolati sull'effettiva superficie utilizzabile comprensiva della parte a soppalco; - l'altezza media della parte non soppalcata sia comunque non inferiore a 2,70 m.
---	--

Relazione di variante al Regolamento Edilizio (adozione 2017)

Art. 71 SCALE, RAMPE PEDONABILI E CARRAIE, ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI	
<i>Estratto norma vigente</i>	<i>Estratto proposta di variante</i>
<p>1. Tutte le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ogni variazione del loro andamento dovrà essere mediata da ripiani (pianerottoli) di adeguate dimensioni. Le rampe dovranno presentare gradini caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. Alzata e pedata dovranno essere uguali per tutta la rampa. Sono consentiti gradini con pedata di larghezza variabile, purchè la dimensioni minima della pedata non sia inferiore a cm 10.</p> <p>2. Tutte le scale principali dei fabbricati debbono avere rampe di larghezza netta non inferiore a ml.1,20 nel caso di nuove costruzioni e ml.1,00 nel caso di restauri e ristrutturazioni, ed essere aerate e illuminate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna, di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie del vano scale.</p> <p>3. Sono scale principali le scale che servono più di un alloggio; per le scale interne ad alloggi uni-bifamiliari è ammessa la larghezza minima di m.1,00 ed è ammesso derogare dalla necessità di aereazione ed illuminazione diretta.</p> <p>4. I pianerottoli di accesso e quelli intermedi devono avere larghezza e profondità non inferiori a quella delle rampe che li contengono e sulla loro superficie non può essere ricavato alcun gradino.;</p> <p>5. E' fatto obbligo inserire pianerottoli intermedi nelle rampe il cui dislivello sia superiore a ml. 2,70.</p> <p>6. La pendenza massima ammessa deve rispettare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • edifici pubblici o aperti al pubblico e scale principali dei fabbricati pedata minima (P) maggiore di cm. 30, alzata massima (A) cm. 16; • edifici privati unifamiliari pedata minima (P) maggiore di cm. 25, alzata massima (A) cm. 19, nel caso di scale ad andamento non rettilineo dovrà essere garantita una larghezza minima di cm. 10 dalla estremità più stretta; <p>7. Scale a chiocciola o con pendenze superiori a quanto stabilito possono essere ammesse solo se a servizio di soppalchi e soffitte per le quali non sia possibile, anche con interventi successivi, il ricavo di locali abitabili, sia principali che accessori e negli edifici per i quali sono previsti esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui sia impossibile rispettare la normativa di tutela con soluzioni conformi a quanto sopra previsto.</p> <p>8. Le rampe pedonabili che superano dislivelli superiori a cm.2,5 dovranno avere larghezza minima di ml.1,50, dovranno essere interrotte da ripiani di larghezza e lunghezza superiori a ml.1,50 ogni ml.10,00 di sviluppo lineare ed avere pendenza inferiore all'8%</p> <p>9. Per le scale che servono fabbricati di non più di quattro piani abitabili, è ammessa l'aerazione e l'illuminazione dall'alto, mediante lucernario apribile, di superficie non inferiore ad 1/3 di quella del vano scala.</p> <p>10. Possono essere illuminati ed aerati dal vano scala soltanto gli ingressi degli alloggi.</p> <p>11. In tutti i fabbricati con quattro piani o più di tre livelli, compreso quindi il piano interrato, deve essere previsto</p>	<p>1. Tutte le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Negli edifici residenziali esistenti ogni variazione del loro andamento dovrà essere mediata da ripiani (pianerottoli) di adeguate dimensioni. Le rampe dovranno presentare gradini caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. Alzata e pedata dovranno essere uguali per tutta la rampa. Sono consentiti gradini con pedata di larghezza variabile, purchè la dimensioni minima della pedata non sia inferiore a cm 10.</p> <p>2. Tutte le scale principali dei fabbricati debbono avere rampe di larghezza netta non inferiore a ml.1,20 nel caso di nuove costruzioni e ml.1,00 nel caso di restauri e ristrutturazioni, ed essere aerate e illuminate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna, di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie del vano scale.</p> <p>3. Sono scale principali le scale che servono più di un alloggio; per le scale interne ad alloggi uni-bifamiliari è ammessa la larghezza minima di m.1,00 ed è ammesso derogare dalla necessità di aereazione ed illuminazione diretta.</p> <p>4. I pianerottoli di accesso e quelli intermedi devono avere larghezza e profondità non inferiori a quella delle rampe che li contengono; nel caso di pianerottoli di accesso sulla loro superficie non può essere ricavato alcun gradino.; nel caso di pianerottoli intermedi, sulla loro superficie possono essere ricavati al massimo due gradini anche inclinati</p> <p>5. E' fatto obbligo inserire pianerottoli intermedi nelle rampe il cui dislivello sia superiore a ml.2,70 ml 4,00</p> <p>6. La pendenza massima ammessa deve rispettare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • edifici pubblici o aperti al pubblico e scale principali dei fabbricati pedata minima (P) maggiore di cm. 30, alzata massima (A) cm. 16; • edifici privati unifamiliari pedata minima (P) maggiore di cm. 25, alzata massima (A) cm. 19, nel caso di scale ad andamento non rettilineo dovrà essere garantita una larghezza minima di cm. 10 dalla estremità più stretta; <p>7. Scale a chiocciola o con pendenze superiori a quanto stabilito possono essere ammesse solo se a servizio di soppalchi e soffitte per le quali non sia possibile, anche con interventi successivi, il ricavo di locali abitabili, sia principali che accessori e negli edifici per i quali sono previsti esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui sia impossibile rispettare la normativa di tutela con soluzioni conformi a quanto sopra previsto. Possono essere ammesse le scale a chiocciola all'interno delle singole unità immobiliari anche per raggiungere i piani superiori abitabili a condizione che ai fini dell'adattabilità ai sensi della normativa vigente, sia dimostrata la possibilità di installazione di un servoscala corredata di idonea documentazione tecnica riferita a prodotti reperibili sul mercato rispondenti alle previsioni progettuali adottate</p> <p>8. Le rampe pedonabili che superano dislivelli superiori a cm.2,5 dovranno avere larghezza minima di ml.1,50,</p>

Relazione di variante al Regolamento Edilizio (adozione 2017)

<p>l'impianto di ascensore.</p> <p>12. L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia.</p> <p>13. Le ringhiere ed i parapetti dovranno avere un'altezza minima di ml.1,00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm.10 di diametro. il corrimano dovrà, per forma, dimensioni e materiale, favorire la prensibilità. Le rampe con larghezza superiore a ml. 1,80 dovranno essere muniti di corrimano da entrambi i lati.</p> <p>14. Negli edifici nei quali è prevalente la presenza di bambini, dovranno essere posti corrimano ad altezza adeguata.</p> <p>15. In conformità all'Art.19 della legge 27 Maggio 1975 n.166, è consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrate sull'esterno a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene; • le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni. <p>16. Per l'accesso a locali interrati è consentita una rampa che per almeno 5 m. dal ciglio strada non deve avere una pendenza superiore all' 8% ; nel tratto residuo può giungere ad una pendenza massima del 20% e le murature laterali devono essere adeguatamente protette.</p>	<p>dovranno essere interrotte da ripiani di larghezza e lunghezza superiori a ml.1,50 ogni ml.10,00 di sviluppo lineare ed avere pendenza inferiore all'8%</p> <p>9. Per le scale che servono fabbricati di non più di quattro piani abitabili, è ammessa l'aerazione e l'illuminazione dall'alto, mediante lucernario apribile, di superficie non inferiore ad 1/3 di quella del vano scala.</p> <p>10. Possono essere illuminati ed aerati dal vano scala soltanto gli ingressi degli alloggi.</p> <p>11. In tutti i fabbricati con quattro piani o più' di tre livelli, compreso quindi il piano interrato, deve essere previsto l'impianto di ascensore.</p> <p>12. L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia.</p> <p>13. Le ringhiere ed i parapetti dovranno avere un'altezza minima di ml.1,00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm.10 di diametro. il corrimano dovrà, per forma, dimensioni e materiale, favorire la prensibilità. Le rampe con larghezza superiore a ml. 1,80 dovranno essere muniti di corrimano da entrambi i lati.</p> <p>14. Negli edifici nei quali è prevalente la presenza di bambini, dovranno essere posti corrimano ad altezza adeguata.</p> <p>15. In conformità all'Art.19 della legge 27 maggio 1975 n.166, è consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrate sull'esterno a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene; • le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni. <p>16. Per l'accesso a locali interrati è consentita una rampa che per almeno 5 m. dal ciglio strada non deve avere una pendenza superiore all' 8%; nel tratto residuo può giungere ad una pendenza massima del 20% e le murature laterali devono essere adeguatamente protette.</p>
---	---

Art. 72 CORRIDOI PORTE E DISIMPEGNI	
<i>Estratto norma vigente</i>	<i>Estratto proposta di variante</i>
<p>1. I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto.</p> <p>2. L'altezza minima è fissata in ml.2,40; la larghezza minima è fissata in 1,20 m nel caso di spazi comuni a più unità immobiliari e può essere ridotta a 1,10 m all'interno delle singole unità</p> <p>3. La luce netta minima delle porte dovrà essere di cm 85 per i locali principali e locali accessori</p>	<p>1. I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto.</p> <p>2. L'altezza minima è fissata in ml.2,40; la larghezza minima è fissata in ml. 1,20 riducibile fino a 1,10m all'interno delle singole unità immobiliari</p> <p>3. La luce netta minima delle porte dovrà essere di cm 85 75 per i locali principali e locali accessori</p>